

SCHEMA CONTRATTO

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA

REPERTORIO N.

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO UNIVERSITARIO DI VIA
TARAMELLI DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA.**

L'anno (...), il giorno(....) del mese di, mediante collegamento da remoto in modalità sincrona tramite la piattaforma Google Meet avanti a me, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'amministrazione universitaria, nominato con decreto rettorale rep. n....., sono comparsi: il dott, nato a (...) il, nella sua qualità di dell'operatore economico (cod. fisc. / partita IVA n.), con sede legale in, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura....., acquisito agli atti dell'Amministrazione universitaria, di seguito denominato per brevità Appaltatore;

E

..... nato a (...) il, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore dell'Università degli Studi di Pavia (cod. fisc. n. 80007270186), con sede in Pavia, Strada Nuova, 65, autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del nonché ai sensi dell'art. 70 comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 30.3.2001, persone della cui capacità giuridica io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale prot. n. ----- del ----- è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione esecutiva per i lavori di realizzazione del Nuovo Polo Universitario di via Taramelli a fronte di un importo a base di gara, da assoggettare a ribasso, pari a 330.458,38= (al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA);

- con Determinazione del Direttore Generale prot. n. ----- del ----- si è disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto all'impresa/cooperativa -----, con sede legale in -----, C. F. e P. IVA -----, come sopra meglio individuata;

- è stato acquisito on line il DURC dell'Appaltatore in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio;

- l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dagli art. 94 e seguenti del Codice, è in possesso dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 100 del Codice come meglio declinati del disciplinare di gara;

- Trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008;

- è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

oppure

Vista la richiesta inviata da codesta Amministrazione in data ----- al n. -----, alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia;

Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011

l'Amministrazione, per motivi di urgenza può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

h) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Università

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1.1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo Polo Didattico Istituti e Dipartimenti di Chimica e Scienze del Farmaco dell'Università degli Studi di Pavia.

1.2. La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati dagli artt. 39, 40 e 41 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n.36/2023 e dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla totalità dei documenti progettuali relativi al livello esecutivo e non "a campione".

1.3. Il Servizio consiste sia nella verifica in itinere nel corso della redazione del progetto (cd. "Monitoraggio"), sia nella c.d. "Verifica Finale" della documentazione progettuale emessa dal progettista.

1.4. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire la Verifica a perfetta regola d'arte e secondo la miglior tecnica, secondo le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e in

ossequio alla normativa vigente.

Art. 2 – Norme regolatrici e documenti contrattuali

2.1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica e l'offerta tecnica.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalla seguente normativa:

- disposizioni del Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;
- Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

2.2. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

2.3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Università prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Università.

Art. 3 – Durata del contratto

3.1. Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della seguente tempistica:

- attività di verifica in itinere (cd. “monitoraggio”): avvio in corrispondenza dello sviluppo del livello di progettazione esecutiva dell'intervento (60 gg naturali e consecutivi);

- attività di verifica finale:

a) 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di prima emissione della documentazione progettuale da parte del progettista, comprensivi della redazione del Rapporto iniziale di verifica e del rapporto intermedio di verifica;

b) (eventuali e ulteriori) 5 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle controdeduzioni e integrazioni documentali elaborate dal progettista per la redazione del Rapporto conclusivo di verifica.

Art. 4 - Importo contrattuale e pagamenti

4.1. L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio di cui trattasi è pari ad Euro _____ (_____ euro), al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA di Legge

4.2. Il corrispettivo dell'Appalto si intende a corpo, comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione della Verifica, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili.

4.4. Il corrispettivo, nell'ammontare stabilito dal presente articolo, verrà liquidato previa emissione di fattura secondo le seguenti modalità:

a) Il 50% dell'importo del corrispettivo verrà corrisposto a seguito dell'emissione del Rapporto Conclusivo di Verifica del progetto esecutivo ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;

b) Il restante 50% dell'importo verrà corrisposto a seguito dell'emissione da parte del RUP del Certificato di verifica di conformità ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

4.5. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà riportare il

CIG (Codice Identificativo Gare), gli estremi della determinazione di aggiudicazione, il numero di impegno di spesa nonché le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

4.6. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.

4.7. La liquidazione avverrà nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, ossia all'esito positivo della verifica di conformità delle prestazioni erogate ed entro 30 giorni dalla verifica suddetta.

4.8. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Università procederà ad acquisire, anche per l'eventuale subappaltatore, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4.9. L'Università, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 t.v., per ogni pagamento di importo superiore a Euro 5.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia Entrate-Riscossioni (ex Equitalia S.p.A.) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Università applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

4.10. Ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo, venga corrisposta dall'Università non produrrà alcun interesse.

4.11. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquepercento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 5 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5.3. L'Appaltatore ha comunicato l'esistenza del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa in oggetto, avente il seguente n. _____, ed i dati identificativi del soggetto che l'impresa ha delegato ad operare sul conto corrente dedicato, che risulta essere _____.

5.4. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è

tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5.5. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all'Università degli Studi di Pavia e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6 - Subappalto

6.1. (se richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto come segue: _____ (inserire attività).

(Ove non richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto.

6.2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 119 del Codice.

Art. 7 – Obblighi dell'Appaltatore

7.1 L'appaltatore si obbliga ad eseguire la Verifica a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e in conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell'Offerta tecnica, nonché nel rispetto del proprio Sistema

di Gestione per la Qualità. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle Prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

7.2. È espressamente convenuto, sin da ora, che l'Appaltatore manlevi e tenga indenne l'Università degli Studi di Pavia in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

7.3. Per tutta la durata del presente Contratto, a pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'Appaltatore non potrà assumere incarichi in concorrenza od in conflitto con il presente, né svolgere direttamente o indirettamente attività comunque incompatibili con gli interessi dell'Università degli Studi di Pavia.

7.4. L'Appaltatore ha preso atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa e ne accetta incondizionatamente i relativi contenuti. La violazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di risoluzione del contratto ex art.1456 c.c..

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,

ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Università, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

8.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 – comma 6 – del Codice, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Università provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà

disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori, l'Università invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8.4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Università paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice.

Art. 9 - Cessione del contratto e Cessione dei crediti

9.1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

9.2. La cessione dei crediti, a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dall'Appaltatore a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante. Anche la cessione dei crediti è soggetta al regime della tracciabilità dei flussi finanziari. In ogni caso l'Università può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al precedente punto comporterà l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 10 - Cauzioni e garanzie

10.1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Operatore economico ha presentato, ai sensi dell'art. 117, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., cauzione definitiva di € _____, *(se del caso: ridotta del_____)*, mediante polizza fideiussoria n. _____ emessa in data _____ da _____.

10.2. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

10.3. Il beneficiario ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il beneficiario si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

10.4. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Università di Pavia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

10.5. In materia si richiama quanto stabilito dal citato art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

10.6. L'Operatore economico ha prestato inoltre la polizza della responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività prevista dall'art. 20 del Disciplinare di gara, come da polizza di assicurazione n. _____, emessa da _____ in data _____

_____.

10.7. L'Appaltatore dovrà trasmettere all'Università di Pavia copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

Le polizze assicurative anzidette hanno efficacia almeno a partire dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso.

Art. 11 – Penalità

11.1. Il mancato rispetto dei termini previsti per la conclusione della Verifica Finale con la redazione del Rapporto Conclusivo di Verifica, come previsti dal precedente articolo 1, dovuto a causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo maturato, decorrente dalla scadenza dei relativi termini di adempimento.

11.2. Le penali di cui sopra verranno comminate anche mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Appaltatore notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorso 10 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Appaltatore abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

11.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte dell'Università degli Studi di Pavia di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

11.4. Nel caso in cui l'importo delle penalità comminate sia superiore al dieci per

cento dell'importo annuo contrattuale l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.1456 cc..

11.5. In caso di mancato versamento delle penali comminate, decorso il termine di dieci giorni naturali, successivi e continui dalla comunicazione dell'infrazione da parte dell'Amministrazione, quest'ultima potrà provvedere a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle fatture ovvero, in alternativa, a incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà successivamente provvedere all'immediato reintegro della cauzione.

Art. 12 - Risoluzione del contratto

13.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla

Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 36/2023;

13.2. La Stazione Appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.lgs. 36/2023.

13.3. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

13.4. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

13.5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo

restando il pagamento delle penali.

13.6. L'Ente procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

13.7. In ogni caso, l'Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dall'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

L'Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

13.8. L'Università di Pavia si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario, in caso di violazione del Protocollo di legalità sottoscritto tra l'Università degli Studi di Pavia e la Prefettura di Pavia.

Art. 13 - Recesso

14.1. A norma dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

14.2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all'Aggiudicatario tramite PEC,

decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

Art. 14 - Clausola di manleva

15.1. Nello svolgimento delle attività di Verifica oggetto del presente contratto e nell'esecuzione di tutto quanto previsto dallo stesso, il soggetto incaricato della verifica risponde nei confronti dell'Università degli Studi di Pavia, a titolo di inadempimento, sia dello svolgimento negligente o imperito o comunque non a regola d'arte delle attività oggetto del presente contratto, sia dell'inosservanza delle norme di legge che regolano lo svolgimento delle stesse, sia del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o l'utilizzazione.

15.2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Università da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente Contratto.

15.3. Il soggetto incaricato dell'attività di Verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto è tenuto a risarcire tutti i danni derivanti all'Università degli Studi di Pavia in conseguenza dell'inadempimento, ferma restando l'escussione della garanzia definitiva.

15.4. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, o comunque non ristorati mediante la copertura assicurativa di cui al punto 10.6 del presente Contratto e/o altre forme di garanzia presentate in sede di stipula, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

15.5. La validazione del progetto ad opera del RUP non esime il verificatore dalle responsabilità sopra riferite nei confronti dell'Università degli Studi di Pavia.

Art. 15 – Proprietà degli elaborati

16.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale sugli elaborati e i documenti che saranno prodotti dall'Appaltatore in forza dell'esecuzione del presente Contratto sono di proprietà piena ed esclusiva dell'Università degli Studi di Pavia, che sarà libera di utilizzarli, riprodurli o pubblicizzarli.

16.2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e che siano utilizzati dallo stesso per l'esecuzione contrattuale. Qualora venga promossa nei confronti dell'Università degli Studi di Pavia azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati dall'Appaltatore per l'esecuzione contrattuale, questi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'università degli Studi di Pavia è tenuta ad informare prontamente l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Art. 16 - Foro Competente

17.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti e per le quali non trova applicazione l'accordo bonario, la competenza è devoluta in via esclusiva al Foro di Pavia.

Art.17 – Protocollo di Legalità

L'Appaltatore prende atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Tale Protocollo, le cui clausole sono accettate dal verificatore, costituisce parte

integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato allo stesso per esplicita volontà delle parti.

Art. 18 - Codice di comportamento

18.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

Art. 19 – Privacy e trattamento dei dati

19.1. Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti e l'Università degli Studi di Pavia si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

19.2. L'Università degli Studi di Pavia si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto.

19.3. Le Parti prendono atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento

non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

19.4. A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

Art. 20 – Riservatezza

20.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente

necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Università.

20.2. L'obbligo di cui al precedente punto sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

20.3. L'obbligo di cui ai punti 20.1 e 20.2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

20.4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui ai punti precedenti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

20.5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'appalto affidato, solo previa autorizzazione dell'Università.

20.6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 20.1 a 20.5, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

20.7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

20.8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Stazione Appaltante attinente le procedure adottate dall'Appaltatore in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Art. 21 - Spese contrattuali

21.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del Contratto.

21.2. Il valore dell'imposta di bollo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023 e, in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ammonta ad € 120,00= (in lettere centoventi)

21.3. L'imposta di bollo è stata assolta dall'appaltatore con modalità telematiche utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), la cui copia è stata trasmessa all'Università.

21.4. Il presente atto è sottoposto a registrazione; le spese di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 22 - Norme di chiusura e firme

L'Operatore economico ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, formato e stipulato in modalità elettronica, composto da n. ---- (-----) articoli e in n.----- (-----) pagine e n. --- (---) righe; di tale atto ho omesso lettura per volontà espressa dalle Parti – per averne le stesse preso cognizione – le quali espressamente lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, in mia presenza, lo sottoscrivono in ogni pagina, con firma autografa, successivamente acquisita mediante scanner, conformemente all'art. 25 (firma autenticata), comma 2, del Codice dell'Amministrazione digitale - CAD

- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

L'appaltatore _____

L'Università _____

L'ufficiale rogante _____